



TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Giudice dott. Valentina D'Aprile,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 12/6/2019,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Letti gli atti e la documentazione di causa;

esaminata l'istanza *ex art.* 615, co. I, c.p.c., di sospensione dell'efficacia esecutiva del precetto notificato in data 8/1/2019 da [REDACTED] quale mandataria di [REDACTED], in forza del contratto di mutuo fondiario ai sensi dell'art. 38 del d.lgs. 1°/9/1993, [REDACTED] stipulato il 27/12/2000; ritenuto che non si apprezzi *prima facie* la fondatezza del motivo di opposizione relativo all'asserito difetto di legittimazione passiva di [REDACTED] avendo gli opposenti agito in proprio e non già quali eredi del debitore defunto il 31/12/2018, ossia in epoca antecedente alla notifica del precetto opposto;

ritenuto, inoltre, che le deduzioni svolte dalla parte opposta a pagina 6 della comparsa di risposta e la documentazione integrativa alla stessa allegata inducano a dubitare della verosimile fondatezza delle doglianze concernenti il difetto di legittimazione attiva della [REDACTED]

ritenuto, altresì, *prima facie* infondato il profilo di contestazione concernente l'inidoneità *ex art.* 474 c.p.c. del contratto di mutuo fondiario a costituire valido titolo esecutivo a sostegno della minacciata esecuzione, atteso che, a mente della più recente giurisprudenza di legittimità, "*al fine di accertare se un contratto di mutuo possa essere utilizzato quale titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 474 c.p.c., occorre verificare, attraverso la sua interpretazione integrata con quanto previsto nell'atto di erogazione e quietanza o di quietanza a saldo ove esistente, se esso contenga pattuizioni volte a trasmettere con immediatezza la disponibilità giuridica della somma mutuata, e che entrambi gli atti, di mutuo ed erogazione, rispettino i requisiti di forma imposti dalla legge*" (così Cass. n. n. 17194 del 27/8/2015);

considerato, infatti, che la costituzione di un deposito cauzionale con le somme oggetto del mutuo (prevista all'art. 2 del contratto di mutuo in esame) è frutto di una libera negoziazione tra il cliente e la banca, finalizzata alla verifica e all'ottenimento di talune garanzie e a consentire, in caso di patrimonio immobiliare non idoneo a tutelare il soddisfacimento del credito restitutorio in capo all'istituto di credito, l'immediato recupero del prestito; sicché la stessa pare costituire atto di disposizione giuridica delle somme mutate da parte del debitore per talune finalità concordate, a cui è regolarmente seguita, poi, la successiva disponibilità materiale della somma;



ritenuto che le doglianze concernenti la violazione del divieto di anatocismo e dell'art. 117 del d.lgs. 385/1993 parrebbero, in ogni caso, al più incidere sul *quantum debeatur* e non già sull'*an* del diritto della creditrice opposta a procedere *in executivis* per la minor somma; né si apprezzano *prima facie* fondate la censura inerente la indeterminatezza del taeg, che si assume non puntualmente indicato in contratto (alla luce della precisa indicazione dei singoli oneri accessori), quella concernente l'omessa valutazione da parte dell'intermediario creditizio della condizione di solvibilità del debitore (inerendo profili di responsabilità e non già la nullità del negozio) e quella ulteriore avente ad oggetto la violazione dell'art. 38 TUB, che, oltretutto, ove in concreto riscontrata, non eliderebbe comunque il diritto dell'istituto finanziatore ad agire esecutivamente per la restituzione della sorte capitale;

ritenuta, anche in via sommaria, la legittimità del piano di ammortamento alla francese, anche alla luce della giurisprudenza di merito in materia (cfr. *ex multis*, Tribunale di Roma n. 21528/2018; Tribunale di Milano n. 5733/14; Tribunale di Monza, sez. I, sent. n. 1911 del 19/6/2017);

ritenuto, infine, quanto alle doglianze concernenti l'asserita usurarietà delle clausole di remunerazione del capitale erogato a mutuo che, alla stregua dell'orientamento prevalente dell'intestato Ufficio, come sinteticamente rappresentato nell'ordinanza collegiale del 18.02.2019, pur avvalorandosi la prospettazione contabile di parte opponente (cfr. risultanze dell'elaborato tecnico a firma della commercialista [REDACTED]), non risulti adeguatamente allegato né dimostrato che, alla data di intimazione di decadenza dal beneficio del termine, da farsi coincidere con la notifica del precetto opposto, residuasse una posta attiva di credito in capo agli oppositori o che comunque non sussistesse alcuna pretesa creditoria in capo all'opposta, anche solo a titolo di mera sorte capitale (anzi, è lo stesso tecnica di parte ad affermare, nelle conclusioni della sua valutazione, che "*per effetto della gratuità la parte finanziata è tenuta al rimborso del solo capitale erogato (...) quindi, tutto quanto pagato a titolo di interessi andrà ricontabilizzato in conto capitale*": operazione, quest'ultima, che di fatto non viene illustrata); sicché pare persistere il diritto dell'opposta ad agire esecutivamente per la restituzione quantomeno della residua sorte capitale finanziata;

vista l'istanza di concessione dei termini di cui all'art. 183, co. VI, c.p.c.;

PQM

RIGETTA l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del precetto opposto;

ASSEGNA alle parti i seguenti termini perentori decorrenti dalla data dell'ultima comunicazione alle parti della seguente ordinanza:

- 1) trenta giorni per il deposito di memorie limitate alle sole precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte;
- 2) ulteriori trenta giorni per replicare alle domande ed eccezioni nuove, o modificate dall'altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime e per la indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali;
- 3) ulteriori venti giorni per le sole indicazioni di prova contraria.

RINVIA la causa all'udienza dell'**11 marzo 2020, ore 9,30**, al fine di consentire alla parte



interessata di dedurre eventuali ragioni di inammissibilità della prova contraria non rilevabili d'ufficio.

Invita le parti a vagliare possibili sbocchi conciliativi della lite.

Si comunichi.

Bari, 10/10/2019

Il Giudice – *Valentina D'Aprile*

